

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2016
MAGGIO

ANTINCENDIO

I sistemi di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)

SCADENZE

Gas fluorurati ad effetto serra



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

EVENTI

SICURTECH VILLAGE 2016: INSIEME PER UNA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA

Partito nel 2013 da Napoli e toccate quindi Firenze, Roma, Padova, Bari, Catania e Milano, SICURTECH Village si appresta a ripartire in questo 2016 forte del ruolo di riferimento che gli Operatori del settore della sicurezza antincendio gli hanno riconosciuto.

4

SCADENZE

SCADENZA DICHIARAZIONE F-GAS

Entro il 31 maggio 2016 gli operatori delle apparecchiature fisse per il condizionamento, la refrigerazione, le pompe di calore e i sistemi fissi antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente...

5

NEWS

6

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)

Un sistema di gestione della sicurezza è un sistema organizzativo finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è posta, in una efficace prospettiva costi/benefici ed ha definito nella propria Politica per la salute e sicurezza dei lavoratori.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 21 aprile 2016)

17

ANTINCENDIO - 2

LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI E DEL PRIMO SOCCORSO

La gestione della prevenzione incendi, del primo soccorso e delle altre situazioni di emergenza aziendale pone diverse problematiche per il datore di lavoro legate essenzialmente alla corretta organizzazione delle squadre degli addetti, alle attrezzature (dispositivi di protezione, coperta antifuoco, cassetta di primo soccorso, etc.), alla scelta della segnaletica (cfr. Titolo IV, Dlgs 81/2008, art. 161 e ss.) e all'informazione, formazione e addestramento.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Edicola Lavoro - Edizione 04/2016 - Instant pag. 105-110)

21

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 13 APRILE 2016 N. 7313

L'INCIDENTE IN BICICLETTA PER ANDARE AL LAVORO INTEGRA L'INFORTUNIO IN ITINERE

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 13 aprile 2016)

30

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 12 APRILE 2016 N. 7125 DATORE RESPONSABILE PER I DANNI FISICI DEL DIPENDENTE CHE LAVORA AL RUMORE SENZA CUFFIE (Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 12 aprile 2016)	32
RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	33
L'ESPERTO RISPONDE	39
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA MAGGIO A LUGLIO 2016	41

Chiuso in redazione il 5 maggio 2016

Eventi

INSIEME PER UNA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Partito nel 2013 da Napoli e toccate quindi Firenze, Roma, Padova, Bari, Catania e Milano, SICURTECH Village si appresta a ripartire in questo 2016 forte del ruolo di riferimento che gli Operatori del settore della sicurezza antincendio gli hanno riconosciuto.

4



In occasione di ogni tappa professionisti e operatori del settore avranno modo di confrontarsi sulle più recenti novità in ambito prevenzione incendi, interagendo con gli Stakeholder del settore

Insieme...

- ⇒ Per rispondere alle domande degli Operatori
- ⇒ Per condividere le esperienze
- ⇒ Per alimentare il confronto



SICURTECH Village ha ottenuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica

2016
ITALIA  SICUREZZA

SICURTECH Village Pescara, Ambasciatrice della Sicurezza

Scadenze

31 Maggio 2016 – Scadenza dichiarazione F-GAS

Entro il **31 maggio 2016** gli operatori delle apparecchiature fisse per il condizionamento, la refrigerazione, le pompe di calore e i sistemi fissi antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto (DPR43/2012 “Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” – Art 16 comma 1)

5

Nella fattispecie queste informazioni comprendono:

- I dati identificativi dell'operatore delle apparecchiature
-
- I dati identificativi del sistema o dell'impianto
-
- La tipologia di apparecchiature
-
- La tipologia di refrigerante, la carica, la quantità aggiunta/recuperata/eliminata

Come precisato da ISPRA, l'entrata in vigore (dal 1 gennaio 2015) del nuovo Regolamento (UE) n.517/2014 “sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006” non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas.

Il **valore soglia** che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato ad effetto serra**.

Attraverso la Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale di ISPRA è possibile accedere al [sistema on-line](#) per la presentazione della Dichiarazione F-GAS 2016 (dati riferiti all'anno 2015).

News



Sicurezza sul lavoro

■ Lavorazioni pericolose: autocertificazione dell'esonero entro il 1° luglio

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille potranno autocertificare l'esonero parziale dall'obbligo di assumere i disabili entro il prossimo 1° luglio 2016.

Del relativo decreto 10 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ne è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016 e di conseguenza decorrono da tale data i 60 giorni di tempo per presentare la prima autocertificazione dell'esonero parziale dei disabili in presenza di lavorazioni soggette al tasso Inail indicato.

Il modello da utilizzare è allegato al predetto decreto.

In base a quest'ultimo il periodo coperto dall'autocertificazione non potrà essere anteriore al 24 settembre 2015 e arriverà fino al termine del trimestre in cui è presentato il modello e cioè fino al 30 giugno 2016. Per coprire tale arco temporale il datore di lavoro che presenterà l'autocertificazione dovrà versare il relativo contributo esonerativo nei 5 giorni che precedono la presentazione del modello autocertificativo e il relativo importo sarà pari alla cifra di 30,64 euro per il numero di giorni coperti, moltiplicato per i lavoratori esonerati.

(Enrico Brandi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 3 maggio 2016)

■ Lavoro in paesi extra UE e innovazioni del D.Lgs. n. 151/2015

Se per il lavoratore inviato presso paesi UE non si pongono particolari problemi in quanto i livelli di tutela sono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008, per effetto dell'applicazione dei medesimi principi del diritto comunitario e, in particolare, di quelli contenuti nella Direttiva quadro 89/391/CEE, criticità particolari sorgono nell'ipotesi del distacco in paesi extra-UE che spesso hanno legislazioni carenti o addirittura mancanti; nel caso in cui l'attività lavorativa debba essere svolta in paesi extracomunitari, pertanto, oltre ai principi di diritto internazionale privato troveranno applicazione per i lavoratori italiani (ovvero i cittadini di altri Stati membri UE ovvero extracomunitari in possesso di determinati requisiti) la legge 398/1987, di conversione del D.L. 317/1987, che ha subito importanti modifiche da parte del D.Lgs. n. 151/2015.

L'art. 18 di quest'ultimo provvedimento, infatti, ha abolito l'autorizzazione al lavoro estero e la stessa norma, inoltre, ha riscritto l'art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, che prevede ora l'obbligo di

specificare nel contratto con i lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero anche le idonee misure di sicurezza.

Tale indicazione dovrà, quindi, risultare o dal contratto stipulato al momento dell'assunzione o da un accordo integrativo qualora l'impiego o il trasferimento all'estero avvenga successivamente al momento genetico del rapporto di lavoro.

Non è più sufficiente, quindi, solo il generico impegno del datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come previsto originariamente dal predetto art. 2; in particolare, qualora al rapporto di lavoro sia applicabile la legge di un Paese straniero con standard di sicurezza meno cautelativi rispetto a quelli italiani, come già accennato dovranno essere garantite idonee misure di sicurezza in grado di raggiungere il livello di protezione previsto dalla legislazione italiana e in particolare del D.Lgs. n.81/2008, che andranno riportate nel contratto e oggetto, quindi, di un'apposita proceduralizzazione così come previsto da tale decreto.

Quindi il datore di lavoro prima d'inviare il lavoratore all'estero dovrà preventivamente accertarsi delle condizioni d'impiego e la disciplina del paese di destinazione, collaborare con il committente o il distaccatario sulla base del modello prevenzionale che si ricava dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 ed effettuare una valutazione dei rischi specifici al fine d'identificare le conseguenti misure di prevenzione e protezione da riportare nel contratto, e «Laddove i luoghi non fossero adeguati, da un punto di vista della sicurezza, i datori di lavoro dovranno trovare misure equivalenti, perché il concetto che emerge dalla giurisprudenza è che bisogna comunque tutelare la sicurezza».

Tale orientamento si rileva, infatti, nella giurisprudenza della S.C. di Cassazione che in un caso relativo a un d'infortunio mortale di un lavoratore di un'impresa italiana durante l'esecuzione di lavori elettrici in sub – sub appalto in Francia ha riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro sul presupposto che non aveva adeguatamente formato il lavoratore in rapporto ai rischi specifici di quel cantiere e non aveva adottato delle misure contro il rischio elettrico.

Misure di tutela dall'attività criminosa di terzi.

La formulazione contenuta nel novellato art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, si presenta sotto questo profilo molto ampia in quanto fa riferimento a «idonee misure in materia di sicurezza» che comprendono anche quelle a tutela dall'attività criminosa di terzi.

In tal senso giova anche ricordare che la S.C. di Cassazione civ. 22 marzo 2002, n. 4129, in relazione ad un caso in cui si è verificato il rapimento di alcuni lavoratori italiani in Etiopia da parte di guerriglieri, ha precisato che «ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - e il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.) sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 20 aprile 1998 n. 4012)».

Di conseguenza nel contratto andranno specificate anche tali misure.
(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 3 maggio 2016)

■ Politiche attive, ok alla nuova Agenzia

Il Consiglio dei ministri ha acceso semaforo verde definitivo ai due Dpr, attuativi del Jobs act, con gli statuti dell’Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I due provvedimenti erano stati licenziati a dicembre scorso, poi hanno ricevuto i pareri delle Camere, e ieri, con il nuovo ok del governo, hanno concluso l’iter approvativo. Nello statuto sono individuati i fini istituzionali dei due enti, le competenze degli organi e le procedure del loro funzionamento.

L’Anpal, dotata di ampia autonomia, sotto la vigilanza del ministero del Lavoro, si occuperà dell’attuazione delle politiche attive e dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate in tutto il territorio nazionale. La nuova agenzia avrà un compito delicato, visto che dovrà risollevarne le sorti dei centri pubblici per l’impiego, che finora non hanno affatto brillato per efficienza; e far decollare un nuovo, e moderno, sistema di servizi per il lavoro, delineato dal Jobs act, che apre alla partecipazione dei privati, coinvolgendo anche le Regioni, per aiutare i disoccupati a tornare nuovamente “attivi” nel mercato del lavoro (favorendo la loro ricollocazione). Ma per la piena operatività dell’Agenzia presieduta dal professor Maurizio Del Conte (docente di diritto del lavoro alla Bocconi di Milano) occorrono ancora alcuni passaggi: il Dpcm con il trasferimento di risorse e personale, ottenuti i pareri delle commissioni parlamentari, deve ancora andare all’esame della Corte dei conti.

Inoltre, si attendono ancora il Dpr per la nomina del direttore generale e i decreti per le nomine di Cda, collegio revisori, consiglio di vigilanza: non si prevedono tempi brevissimi, considerando che le regioni sono divise sul nome da indicare nel Cda.

Quanto all’Ispettorato nazionale del lavoro, guidato da Paolo Pennesi (un alto dirigente del ministero del Lavoro), dotato di autonomia organizzativa e contabile, è sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro. Svolge le attività ispettive già esercitate dal ministero, dall’Inps e dall’Inail, di fatto unificandole. In particolare, toccherà all’Ispettorato la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si occuperà, anche, degli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

L’Ispettorato avrà, poi, il compito di redigere circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del ministero del Lavoro, e direttive operative rivolte al personale ispettivo. Altro compito, importante, sarà quello di proporre, sulla base di direttive ministeriali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, effettuando, poi, il monitoraggio sulla loro realizzazione.

Sempre in materia di lavoro, all'ordine del giorno del Consiglio era previsto un altro provvedimento, questa volta in tema di sicurezza. Si tratta dell'esame preliminare del decreto legislativo che deve dare attuazione nel nostro Paese alla direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il provvedimento, proposto dalla presidenza del Consiglio e dallo stesso ministero del Lavoro, abroga la direttiva 2004/40/CE. La direttiva prevede, fra l'altro, gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le regole per l'informazione e la formazione dei lavoratori.

(Claudio Tucci, Il Sole 24 ORE – primo piano, 30 aprile 2016)

■ **Progetti formativi: modifica e proroga dei termini**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il comunicato che annunciava che sono state apportate alcune modifiche al bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese.

Le modifiche sono:

- Tra i soggetti formatori, rientrano le imprese, i Soggetti individuati ex art. 21 del decreto legislativo 81/08, gli iscritti agli Ordini e collegi professionali, gli RLST e gli RLS delegano alla presentazione della domanda di finanziamento i Soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione;

- La documentazione amministrativa; il comunicato, infatti prescrive che Nella Busta A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti che costituiscono condizioni per la partecipazione:

Domanda di partecipazione al presente bando sottoscritta dal soggetto attuatore e, in caso di aggregazione, da tutti i soggetti attuatori con l'indicazione del capofila e degli altri soggetti attuatori e l'espresso impegno di ciascuno nella realizzazione del progetto. Per ciascun firmatario va allegata a pena di esclusione la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

- Curriculum vitae del personale docente (obbligatorio), del tutor (se previsto), firmati in originale e datati, redatti in formato Europeo, con fotocopia allegata del documento di identità in corso di validità;
- Atto di delega al soggetto attuatore (v. art. 5 del bando) e in caso di PMI dichiarazione di possesso dei relativi requisiti, da predisporre sulla base dei modelli allegati n. 3 e n. 3-bis al presente bando;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dai legali rappresentanti dei soggetti attuatori di essere in possesso dell'accreditamento nelle Regioni dove sarà realizzato il progetto, con indicazione delle stesse (per i soggetti formatori di cui all'art. 5 lettera g) del presente bando);

- Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto attuatore e dai legali rappresentanti delle imprese cui sono dedicati i progetti formativi sulla base dell'allegato n. 4 al presente bando.

Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittori, in corso di validità.

L'INAIL si riserva altresì la possibilità di richiedere l'originale della documentazione, oggetto di autodichiarazione, a corredo della domanda.

Ulteriore modifica riguarda l'art. 24 del bando; adesso gli allegati sono i seguenti:

- Allegato 1 Modulo di domanda.
- Allegato 2 Formulario di progetto.
- Allegato 3 Atto di delega e dichiarazione requisiti di P.M.I.
- Allegato 3-bis Atto di delega.
- Allegato 4 Disciplinare.
- Allegato 5 Proposta economica.
- Allegato 6 Schema di riferimento per la fideiussione.
- Allegato 7 Criteri per la valutazione dei progetti.
- Allegato 8 Scheda di previsione finanziaria.
- Allegato 9 Spese ammissibili.
- Allegato 10 Modulo e prospetto di rendicontazione.
- Allegati 11 Dichiarazioni per aiuti "de minimis".

Nel comunicato si definisce una proroga per l'invio della domanda e il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione unitamente a tutta la documentazione è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 10 giugno 2016.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 18 aprile 2016)

■ **Prodotti chimici e gas liquefatti: definiti i requisiti dei corsi di addestramento**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile sono stati pubblicati due decreti (entrambi datati 1° aprile 2016) riguardante l'istituzione di un corso di addestramento per le operazioni di carico di prodotti chimici e gas liquefatti delle navi cisterna.

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti

Tale corso è obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, scarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di gas liquefatti.

Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
- b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui sopra almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno tre operazioni di carica e tre di scarica attestate dal Comando di bordo;
- c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento.

Tale corso, che deve avere una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche, è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il programma del corso è contenuto nell'allegato B del decreto in commento.

Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

Il decreto prevede poi che, a completamento del corso ogni candidato debba sostenere un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

L'esame si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio).

Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).

Per la prova pratica, il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E al decreto e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).

L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato.

L'addestramento ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel quinquennio di validità del certificato.

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici

Tale corso è obbligatorio per i per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, scarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici.

Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui sopra, almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di scarica attestata dal Comando di bordo;

c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento, il cui programma è contenuto nell'allegato B del decreto in commento.

Tale corso, che ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche - è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

Il decreto prevede poi che, a completamento del corso, ogni candidato debba sostenere un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

L'esame si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es.: caso di studio).

Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).

Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E al decreto in commento e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato.

L'addestramento ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici nel quinquennio di validità del certificato.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 13 aprile 2016)

■ **Prodotti petroliferi: definiti i contenuti dei corsi di addestramento**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° aprile 2016 che istituisce il corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.

Sempre in relazione alle le operazioni di carico delle navi cisterna, si ricorda che due precedenti decreti del 1° aprile 2016 (Cfr. G.U. n. 85 del 12 aprile 2016) avevano istituito specifici corsi di addestramento avanzato nei casi di trasporto di gas liquefatti e di prodotti chimici.

Il corso in oggetto è obbligatorio per i per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, scarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi (oil tanker).

Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
- b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui sopra, almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di scarica attestata dal Comando di bordo;
- c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento, il cui programma è contenuto nell'allegato B del decreto in commento.

Tale corso, che ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche - è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Ai fini del riconoscimento di idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

Il decreto prevede poi che, a completamento del corso, ogni candidato debba sostenere un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

L'esame si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es.: caso di studio).

Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).

Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E al decreto in commento e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato.

L'addestramento ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici nel quinquennio di validità del certificato.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 18 aprile 2016)



Ambiente

14

■ **Stabilimenti con pericoli di incidente rilevante, al via dal 15 aprile l'invio telematico delle notifiche**

Dal 15 aprile 2016 sarà attivo il servizio di invio telematico delle notifiche da parte dei gestori di stabilimenti con pericoli di incidente rilevanti, tramite l'applicazione web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche" predisposta dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Si rammenta, in proposito, che l'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", ha affidato all'ISPRA il compito di predisporre, nell'ambito dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, servizi e strumenti per l'invio telematico da parte dei gestori delle notifiche.

A tale fine ISPRA ha pertanto predisposto, nell'ambito dell'inventario di cui il Ministero dell'Ambiente mantiene l'indirizzo e il coordinamento, un applicativo web che i gestori potranno utilizzare a partire dal 15 aprile 2016 per trasmettere le notifiche al suddetto Ministero, tramite ISPRA, ed agli altri destinatari previsti dall'articolo 13 del decreto.

E' previsto un periodo di transizione, fino al 31 maggio 2016 durante il quale i gestori potranno continuare ad utilizzare la modalità, finora utilizzata di trasmissione della notifiche a tutti i destinatari via posta elettronica certificata firmata digitalmente.

Dal 1 giugno 2016 l'invio sarà possibile solo per via telematica tramite l'applicativo web messo a disposizione da ISPRA all'indirizzo internet:

<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche>.

Indicazioni per i gestori fino al 15 aprile 2016

La notifica, compilata esclusivamente attraverso apposito modello scaricabile sul sito dell'Ispra, è ancora trasmessa dal gestore via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le notifiche indirizzate al Ministero dell'Ambiente tramite l'ISPRA, devono essere trasmesse per via telematica con le suddette modalità al seguente indirizzo: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it avendo cura di indicare

nell'oggetto della PEC la parola chiave: NOTIFICA D.lgs. 105/2015. Le informazioni da inserire nel modulo di notifica sono:

- Ente Nazionale: ISPRA
- Ufficio Competente: Servizio Rischio Industriale
- Indirizzo completo: Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 – Roma
- Email-PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Indicazioni per i gestori dal 15 aprile 2016 al 31 maggio 2016

A partire dal 15 aprile 2016, la notifica è trasmessa dal gestore ai destinatari in formato elettronico utilizzando gli strumenti di invio telematico disponibili al link:

<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche>.

15

Il nuovo sistema, ad uso esclusivo dei gestori, prevede una prima fase di registrazione a cui segue una richiesta di abilitazione all'inserimento dei dati secondo le modalità descritte nel manuale operativo. Dopo essere stati abilitati al servizio il gestore potrà inserire i dati relativi alle notifiche per uno o più stabilimenti. Fino al 31 maggio 2016 i gestori possono continuare a trasmettere ai destinatari le notifiche via posta elettronica certificata firmata digitalmente.

Indicazioni per i gestori dal 1 giugno 2016

La notifica, a partire dal 1^a giugno 2016, sarà trasmessa dal gestore in formato elettronico utilizzando esclusivamente gli strumenti di invio telematico disponibili al link

<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche>

Il nuovo sistema, ad uso esclusivo dei gestori, prevede una prima fase di registrazione a cui segue una richiesta di abilitazione all'inserimento dei dati secondo le modalità descritte nel manuale operativo. Dopo essere stati abilitati al servizio il gestore potrà inserire i dati relativi alle notifiche per uno o più stabilimenti.

A partire dal 1^a giugno 2016 i gestori non potranno più trasmettere la notifica a tutti i destinatari direttamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 12 aprile 2016)



Impianti

■ Al bonus su Ires e Irap si aggiunge l'ammortamento

Se per le persone fisiche che effettuano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico degli edifici il vantaggio finale dell'investimento corrisponde semplicemente alla percentuale di detrazione Irpef, pari rispettivamente al 36% (50% fino alla fine del 2016) e al 65% dell'importo pagato al lordo dell'Iva, per i titolari di reddito d'impresa e per i lavoratori autonomi, queste due detrazioni dalle imposte dirette si possono aggiungere all'ordinaria deduzione della spesa (al netto dell'Iva, se detraibile), attraverso l'ammortamento degli investimenti effettuati.

Per i soggetti Iva, l'eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per le cessioni con posa in opera, escluse dal reverse charge) può essere detratta, a meno che non si tratti di un'abitazione immobilizzata, per la quale l'Iva è oggettivamente indetraibile (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, Dpr numero 633/1972) e viene sommata al costo su cui si calcolano le detrazioni del 36-50% o del 65 per cento.

Risparmio energetico Tralasciando l'Iva e trattando, ad esempio, il caso di un intervento di risparmio energetico, per 100mila euro, effettuato su un capannone di una società di capitali nel 2016, la detrazione Ires del 65% del costo sostenuto (al netto dell'eventuale Iva) va sommata al risparmio fiscale derivante dalla deduzione dall'imponibile Ires (27,5%, 24% dal 2017) e Irap (3,9%) delle quote di ammortamento. Lo sconto per questo investimento agevolato, può arrivare addirittura al 92,95% (65% + 27,5 o 24% + 3,9%). La società, infatti, potrà abbattere l'Ires da pagare per gli anni che vanno dal 2016 al 2025 con i 65.000 euro di detrazione (65mila euro all'anno). Gli imponibili Ires e Irap, inoltre, potranno essere ridotti dalle quote di ammortamento dell'investimento. A seconda del tipo di intervento che viene effettuato, il relativo costo potrà essere ripartito in un periodo di tempo che va da un anno (beni inferiori a 516,46 euro, non capitalizzabili in altre immobilizzazioni) a 34 anni (capitalizzazione del bene al fabbricato). Per le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone e le Srl trasparenti, il risparmio dipenderà dall'aliquota marginale Irpef dei soci. Sarà maggiore se questa supera il 27,5% (24% dal 2017), minore in caso contrario. Considerando l'ammortamento più lungo, quello dei fabbricati (34 anni, riducendo a metà la quota del primo esercizio), oltre che la riduzione delle aliquote Ires (27,5% nel 2016, 24% dal 2017), il risparmio sull'investimento ambientale è del 92,95 per cento. Va ricordato che in alternativa, alla capitalizzazione delle spese sostenute sul fabbricato, ammortizzabili solitamente in 34 anni, l'investimento può essere effettuato anche in leasing immobiliare, la cui durata minima è generalmente di 12 anni, perché la deduzione fiscale è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni (articolo 102, comma 7, e articolo 54, comma 2 del Tuir), rispetto ai 34 anni dell'ammortamento. Se il contratto di leasing è più lungo di 12 anni, si segue la durata del contratto anche per la deduzione fiscale.

Gli sconti Va sottolineato che per non perdere gli sconti, naturalmente, è necessario avere negli esercizi interessati dalla ripartizione del bonus, un'imposta Ires o Irpef da abbattere con la detrazione sugli interventi agevolati e un reddito da diminuire con gli ammortamenti. Nel primo caso, se la detrazione è maggiore rispetto all'imposta lorda, l'eccedenza va persa, mentre nel secondo la perdita fiscale, generata dall'ammortamento, segue le regole specifiche per il tipo di reddito a cui si riferisce. Gli investimenti hanno anche effetti positivi sulla quota di deduzione delle manutenzioni e riparazioni spese, ma negativi sui calcoli del ricavo e del reddito minimo per le società di comodo. Per gli studi di settore, gli investimenti capitalizzati nei fabbricati sono ininfluenti, mentre gli impianti e i macchinari autonomamente registrati aumentano spesso il ricavo minimo determinato da Gerico.

(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Focus Norme & Tributi, 4 maggio 2016)

Approfondimenti

Antincendio - 1

I sistemi di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 21 aprile 2016)

I sistemi di gestione della sicurezza

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale di una organizzazione produttiva.

Un sistema di gestione della sicurezza è un sistema organizzativo finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è posta, in una efficace prospettiva costi/benefici ed ha definito nella propria Politica per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi; definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

La norma di riferimento a livello internazionale è la OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) che dà la seguente definizione: "parte del sistema complessivo di gestione aziendale che facilita la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati all'attività dell'azienda medesima: include la struttura organizzativa, le autorità e le responsabilità, le attività di pianificazione, i processi, le pratiche, le procedure e le risorse necessarie per lo sviluppo, l'attuazione, il conseguimento, la revisione e il mantenimento della politica aziendale per la sicurezza".

Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di politica, programmazione/pianificazione, attuazione/sviluppo, monitoraggio/controllo e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico (Ciclo di Deming) nell'ottica del miglioramento continuo della sicurezza.

Il D.Lgs. 81/08 - Sistema gestione sicurezza sul lavoro la efficacia esimente

Il SGSL è adottato volontariamente. L'adozione di un SGSL ai sensi del D.Lgs. 81/08 inoltre ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

L'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 definisce le norme per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro:

- Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste;

- Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

Il sistema di gestione della sicurezza antincendio

Il Sistema di gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) è una applicazione dei sistemi di cui trattasi, specificamente connessa alla gestione della sicurezza antincendio.

Rispetto ad una iniziale valutazione all'interno dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, il SGSA è stato progressivamente considerato un autonomo sistema di gestione, ricompreso nelle normative antincendio emanate dal Ministero dell'Interno.

La introduzione del SGSA nella normativa antincendio è avvenuta con il d.m. 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

La progettazione antincendio eseguita con l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione di specifico sistema di gestione della sicurezza antincendio, tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.

L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è sottoposta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Recentemente, nel d.m. 3 agosto 2015 (Approvazione di Norme tecniche di Prevenzione Incendi) viene definita al punto G.1.10 la Gestione della sicurezza antincendio (GSA) come "misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure".

Nella gestione della sicurezza antincendio, al punto S.5.4.2 - Soluzioni alternative, viene considerata soluzione alternativa per tutti i livelli di prestazione l'applicazione volontaria nell'attività di un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL - es. secondo linee guida UNI INAIL, norma BS OHSAS 18001, ...), che comprenda gli aspetti di gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza.

Il SGSA nelle strutture sanitarie

Un particolare e recente applicazione del SGSA riguarda le strutture ospedaliere sottoposte da un programma di adeguamento come previsto nell'allegato III del d.m. 18 settembre 2002, (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al d.m. 18 settembre 2002).

Al titolo V - sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, si prevede che i responsabili delle attività devono provvedere a:

a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti del d.m. 10 marzo 1998, e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:

- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- organizzazione del personale;
- controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione del SG.

In particolare il SG deve contenere:

- il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
 - l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
 - il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
 - il piano per la gestione delle emergenze;
 - il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell'emergenza;
 - il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;
- b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al d.m. 5 agosto 2011 (Professionista Antincendio), con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;
- c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo specifici criteri.

Antincendio - 2

La gestione della prevenzione incendi e del primo soccorso

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE – Edicola Lavoro - Edizione 04/2016 - Instant pag. 105-110*)

La classificazione dei luoghi di lavoro richiede un'attenta analisi di diversi parametri generali (tipo di attività; materiali manipolati, numero di persone presenti ecc.)

11.1 Misure organizzative generali

La gestione della prevenzione incendi, del primo soccorso e delle altre situazioni di emergenza aziendale pone diverse problematiche per il datore di lavoro legate essenzialmente alla corretta organizzazione delle squadre degli addetti, alle attrezzature (dispositivi di protezione, coperta antifiama, cassetta di primo soccorso, etc.), alla scelta della segnaletica (cfr. *Titolo IV, Dlgs 81/2008, art. 161 e ss.*) e all'informazione, formazione e addestramento.

Il Dlgs 81/2008, riprendendo quindi il modello del Dlgs 626/1994, definisce una serie di principi e di criteri in materia di organizzazione e di gestione delle misure di lotta antincendio, primo soccorso, salvataggio e gestione delle emergenze; in particolare l'art. 43 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a:

- a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designare preventivamente i lavoratori da adibire alla squadra antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
- c) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programmare gli interventi adottando provvedimenti e fornendo istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Un ruolo centrale continua a svolgere la formazione degli addetti alle squadre di emergenza; a tal fine l'art. 37, c. 9, del Dlgs 81/2008, afferma che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione di appositi decreti di riassetto regolamentare continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.M. Interni del 10 marzo 1998 in materia di formazione antincendio.

11.2 Organizzazione delle squadre per le emergenze

Per quanto riguarda l'organizzazione delle squadre antincendio, primo soccorso ed evacuazione spetta al datore di lavoro stabilirne la composizione numerica (numero degli addetti) e le funzioni (capo squadra, addetto, ecc.) sulla base di tre criteri:

1. le dimensioni dell'azienda;

2. la natura dei rischi specifici individuati a seguito della valutazione dei rischi;

3. i criteri previsti dai decreti in materia e, in particolare, quelli previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, in materia di prevenzione incendi, e dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, in materia di primo soccorso aziendale.

Come accennato gli addetti devono essere specificamente formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto dei rischi ai quali sono esposti.

Rifiuto dei lavoratori della nomina di addetto alle emergenze - L'art. 43, c. 3, Dlgs81/2008, stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

22

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso	<ul style="list-style-type: none">• Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio	<ul style="list-style-type: none">• Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.• Nell'allegato IX sono riportati alcuni esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato	<ul style="list-style-type: none">• Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.• Tali luoghi comprendono:<ol style="list-style-type: none">1. aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (per esempio impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;2. aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove

	vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
--	--

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;4. edifici interamente realizzati con strutture in legno. |
|--|--|

Classificazione dei luoghi di lavoro ai fini della prevenzione degli incendi - Nell'organizzazione delle squadre antincendio un elemento di fondamentale importanza sono gli esiti della valutazione del rischio d'incendio che, secondo quanto previsto dall'art. 46 del del Dlgs n. 81/2008, in attesa di una riforma della materia, deve essere compiuta in base a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 che all'art. 2 stabilisce che nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare, appunto, il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle categorie descritte nell'apposito riquadro, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1:

La classificazione dei luoghi di lavoro richiede, quindi, un'attenta analisi di diversi parametri generali (tipo di attività; materiali immagazzinati e manipolati; attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza) che deve tener conto anche del fatto se l'attività rientra tra quelle per cui è obbligatorio il certificato di prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2001 (*si veda anche il D.M. Interno 3 agosto 2015 riportante il nuovo codice di prevenzione incendi*), e se la stessa rientra anche nel titolo XI del Dlgs 81/2008, in quanto i lavoratori sono esposti al rischio di atmosfere esplosive per cui è obbligatorio per il datore di lavoro anche la redazione del Documento sulla protezione contro le esplosioni che è parte del documento di valutazione dei rischi (art. 294).

11.3 La squadra antincendio

L'organizzazione del servizio antincendio all'interno dell'azienda tende, ormai, ad assumere una struttura in grado di garantire non solo un pronto intervento nelle situazioni di emergenza ma anche funzioni tipicamente gestionali quali:

- eseguire controlli preventivi, da annotare in un apposito registro;
- vigilare sugli ambienti di lavoro, al fine di accertare l'esistenza di situazioni di pericolo.

Più precisamente, tali funzioni implicano la costituzione di una o più squadre, organizzate secondo i citati criteri, composte da addetti appositamente formati secondo i principi e i programmi minimi contenuti nel D.M. Interni 10 marzo 1998, aventi le seguenti competenze:

1. Essere in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando in modo appropriato le attrezzature antincendio disponibili (*estintori, naspi, idranti, ecc.*).
2. Essere in grado di intervenire con conoscenza e competenza, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici presenti (*impianti elettrici, gruppi elettrogeni, impianti gas,*

impianti di ventilazione e/o condizionamento, impianti di aspirazione, impianti ascensori, impianti termotecnici, impianti di processo, macchinari ed attrezzature per le lavorazioni, ecc.).

3. Guidare l'esodo di emergenza delle persone presenti, qualora questo fosse necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico;

4. Svolgere ordinariamente compiti di prevenzione interna, allo scopo di ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio e/o per limitarne le conseguenze, con particolare attenzione a:

a) controllare la continua *fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza*, verificando che tutti i passaggi previsti come tali in caso di emergenza siano tenuti permanentemente sgombri da materiali e/o attrezzature che possano ostacolare il normale deflusso delle persone;

b) vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, di eventuali *divieti di: fumare; usare fiamme libere; deposito e/o manipolazione di materiali infiammabili; accumulo di rifiuti e/o scarti combustibili*;

c) vigilare sul continuo *rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio*, imposti nell'attività per motivi di sicurezza;

d) vigilare affinché eventuali *lavorazioni e/o manipolazioni pericolose*, con particolare attenzione a lavori di ristrutturazione e/o manutenzione, siano sempre preventivamente autorizzate, ed avvengano con l'adozione di idonee misure di sicurezza;

e) mantenere in perfetta *efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza antincendio*, controllando in particolare che i presidi antincendio esistenti e la segnaletica di sicurezza non siano rimossi, occultati, resi inaccessibili, o comunque resi inefficienti, e che le porte REI di compartimentazione installate mantengano nel tempo la loro funzionalità.

Informazione e formazione in materia d'incendio - Anche in materia di prevenzione e protezione incendi il Dlgs 81/2008 prevede un articolato regime d'informazione e formazione che coinvolge lavoratori, preposti e dirigenti; in particolare i principi generali previsti dagli artt. 36 e 37 sono integrati da ulteriori elementi previsti dall'allegato VII e IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente, tenuto conto anche delle difficoltà linguistiche (*cf. art. 36 Dlgs81/2008*); inoltre, adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Il D.M. 10 marzo 1998 consente nei piccoli luoghi di lavoro che l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

Si osservi, inoltre, che la formazione in materia d'incendio si articola su due percorsi differenziati:

- formazione indirizzata ai lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro quali, per esempio, gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, tenuto conto dei principi dell'art. 37 del Dlgs 81/2008;

- formazione di tipo specialistico - operativo indirizzata agli addetti alla squadra per la prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, secondo i contenuti minimi previsti dall'allegato IX del D.M. Interni 10 marzo 1998 (di quattro, otto o sedici ore a seconda del livello di rischio d'incendio classificato nel documento di valutazione).

La formazione degli addetti all'antincendio deve essere periodicamente aggiornata (art. 37, c. 9, del Dlgs 81/2008); tuttavia, né tale norma né il D.M. Interni 10 marzo 1998 fissano una specifica periodicità ma, come già accennato, nella prassi amministrativa si ritiene che debba essere almeno triennale.

Piano di emergenza ed esercitazioni antincendio - Nei luoghi di lavoro in cui, ai sensi dell'art. 5 del Dm 10 marzo 1998, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi d'incendio, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Annotazioni sul registro antincendio - In materia di antincendio i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione sui rischi d'incendio connessi con la specifica attività devono essere annotati in un apposito registro a cura del responsabile dell'attività; tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei VV.FF (art. 6, c. 2, Dpr 151/2011) (*cf. anche il Dm 26 agosto 1992 per le scuole*).

11.4 Primo soccorso e classificazione dell'azienda

Anche in materia di primo soccorso aziendale il Dlgs 81/2008 ha riproposto integralmente i principi introdotti dal Dlgs 626/1994; pertanto, ai sensi dell'art. 45, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerate anche le altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. In particolare il comma 2 dell'art. 45 del Dlgs 81/2008, conferma l'efficacia del citato Dm 15 luglio 2003 n. 388 "*Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e s.m.i.*"; pertanto, al fine di stabilire le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione è indispensabile, preliminarmente, che il datore di lavoro assistito dal medico competente classifichi correttamente l'attività.

Infatti, l'organizzazione del primo soccorso aziendale dovrà essere modulata sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C) (*si veda la tabella 11.1*); l'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione al servizio sanitario regionale (SSR).

Gruppo A - Rientrano in tale gruppo:

l) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all'art.2 del Dlgs 334/1999 (*aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose*): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al Dlgs 230/1995; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al Dlgs

624/1996, lavori in sotterraneo (Dpr 320/1956) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;

II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (cfr. *elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell'ultimo triennio con indice superiore a 4, in G.U. del 17 agosto 2004*). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l'azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi;

III) le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Gruppo B - Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le aziende o unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Gruppo C - Al gruppo C, invece, appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

L'organizzazione del primo soccorso - Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 388/2003 nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature minime:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (si pensi, per esempio, ad un telefono adibito appositamente alle c.d. chiamate esterne di emergenza, corredato da numeri e messaggio di emergenza).

Invece, nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e successive modifiche.

Tabella 11.1 - Classificazione delle aziende o delle unità produttive ai sensi dell'art. 1 del D.M. Salute 15 luglio 2003, n. 388, in relazione al numero dei lavoratori

n. lavoratori			
1 - 2	3 - 5	6 o più	
Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro (**)	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo B
Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (**)	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A (*)
Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A (***)
<p>(*) Sono classificate nel Gruppo A, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D. Lgs. 334/99; si veda ora il Dlgs 105/2015), appartenenti ai seguenti comparti:</p> <p><i>Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D. Lgs. 230/95)</i></p> <p><i>Aziende estrattive ed altre attività minerarie</i></p> <p><i>Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)</i></p> <p><i>Fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni</i></p> <p>(**) Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.</p> <p>(***) Lavoratori a tempo indeterminato.</p>			

Oltre tali obblighi in ogni caso il caso il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente, dovrà organizzare all'interno della propria attività la squadra di primo soccorso, alla quale può prendere parte egli stesso, e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

Qualora i lavoratori prestino la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il citato pacchetto di medicazione, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Anche gli addetti al primo soccorso devono essere appositamente formati secondo quanto previsto dall'art. 3 del Dm 388/2003.

Nell'organizzazione del primo soccorso, inoltre, una particolare attenzione deve essere riservata anche a quelle attività da svolgersi in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento per le quali il datore di lavoro secondo quanto previsto anche dal Dpr 177/2011, deve adottare particolari precauzioni organizzative anche in materia di formazione degli addetti e di attrezzature d'intervento.

11.5 Svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, antincendio e evacuazione

Come già accennato nelle piccole attività i compiti di addetto al primo soccorso aziendale, antincendio e evacuazione possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro nelle ipotesi previste all'allegato II del Dlgs 81/2008, salvo che nei casi delle attività a maggior rischio di cui all'art. 31, c. 6, dello stesso decreto, frequentando i prescritti corsi (art. 34, c. 2-bis, Dlgs 81/2008); si osservi che tale norma è subito importanti modifiche per effetto dell'art. 20, c.1, lett. g) del Dlgs 151/2015.

LE PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE PREVISTE DALL'ART. 55 DEL DLGS 81/2008

Illecito	Sanzione (3)
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa valutazione dei rischi (<i>art. 29, comma 1</i>) - Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (<i>art. 29, comma 1</i>) 	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2.740 a 7.014,40 (1) (2)
<ul style="list-style-type: none"> - Mancata revisione della valutazione dei rischi nelle ipotesi previste (<i>art. 29, comma 3</i>) - Mancato aggiornamento del documento di valutazione entro 30 giorni (<i>art. 29, comma 3</i>) 	Ammenda da euro 2.192,00 a 4.384,00 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - Redazione incompleta del documento di valutazione dei rischi, per l'assenza degli elementi indicati all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), ossia: <ul style="list-style-type: none"> <i>b) - misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;</i> <i>c) - programma di miglioramento;</i> <i>d) - procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.</i> 	Ammenda da euro 2.192 a 4.384 (1)
<ul style="list-style-type: none"> - Redazione incompleta del documento di valutazione dei rischi, per l'assenza degli elementi indicati all'articolo 28, comma 2, lett. a), primo periodo, ed f), ossia: <ul style="list-style-type: none"> <i>a) primo periodo - relazione sulla valutazione dei rischi con</i> 	Ammenda da euro 1.096,00 a 2.192,00 euro (1)

<i>l'indicazione dei criteri adottati;</i>	
<i>f) - individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.</i>	
- Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (<i>art. 18, comma 1, lett. z, prima parte</i>)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.644,00 a 6.576,00
- Omessa nomina degli addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione (<i>art. 18-43</i>)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
- Mancata formazione degli addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione (<i>art. 37</i>)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
<p>1. Sanzione a carico del solo datore di lavoro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p><i>a) nelle aziende a maggior rischio di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</i></p> <p><i>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</i></p> <p><i>c) per le attività in edilizia disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</i></p> <p>3. Importi in vigore dal 1° luglio 2013 (D.L. n.76/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 99/2013), aumentati del 9,60% (<i>cf. Ministero del Lavoro e P.S. Lettera Circolare 2 luglio 2013, prot. 37/0012059</i>).</p>	

11.6 Sanzioni

L'art. 55 del Dlgs 81/2008, stabilisce anche un vasto regime sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per violazione degli obblighi in materia di gestione delle emergenze; le principali sono riportate nel riquadro in alto.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 13 aprile 2016 n. 7313

L'incidente in bicicletta per andare al lavoro integra l'infortunio in itinere

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 13 aprile 2016)

30

L'infortunio in itinere va riconosciuto quando l'utilizzo del mezzo privato sia necessario e quando il dipendente non metta a rischio volontariamente la propria incolumità, interrompendo così il nesso che deve esserci tra lavoro, rischio ed evento. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 7313/2016. La Corte si è trovata alle prese con un dipendente che per raggiungere il luogo di lavoro aveva utilizzato la bicicletta ed era stato investito da un motociclo nel percorso casa-lavoro.

La sentenza di merito - I giudici della Corte d'appello di Firenze avevano ritenuto che il prestatore non avesse dimostrato la contingente necessità dedotta per fare ricorso al mezzo privato, e poiché il percorso da coprire, benchè non fosse servito da mezzi pubblici era di soli cinquecento metri, doveva ritenersi che l'uso del mezzo privato non fosse comunque necessitato, potendo lo stesso percorso essere coperto a piedi nel giro di pochi minuti (7,5), mentre l'utilizzo della bicicletta in città, in quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresentava un aggravamento del rischio rispetto all'andare a piedi, tanto più nel mese di gennaio quando si era verificato l'infortunio. I giudici di seconde cure in sostanza avevano decretato le modalità per recarsi al lavoro, sconfinando probabilmente in un giudizio personale per certi versi lesivo di diversi diritti costituzionali del dipendente.

L'utilizzo del mezzo di trasporto privato - La Cassazione, invece, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha precisato che in materia di infortunio in itinere l'assicurazione comprende anche l'utilizzo del mezzo di trasporto privato allorchè imposto da particolari esigenze nell'ambito delle quali preminente rilievo assumono i luoghi in cui la personalità dell'individuo si realizza in rapporto con la comunità familiare. Questa - ribadiscono i Supremi giudici - «si tratta di una definizione della fattispecie dell'infortunio in itinere che va senz'altro condivisa perché maggior rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e della protezione dei lavoratori in caso d'infortunio (articolo 38 della Costituzione)». Decisamente significativo è poi il richiamo alla recente normativa sulla green economy (legge n. 221/2016) che per l'appunto prevede specifiche disposizioni volte a incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa lavoro, incluse le iniziative di bike-pooling e di bike-sharing, in programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità delle sedi di lavoro «anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria».

Conclusioni - L'utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per andare al lavoro deve essere allora valutato in relazione al costume sociale, alle normali esigenze familiari del lavoratore, alla presenza di

mezzi pubblici, alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui è più diffuso l'utilizzo della bicicletta, alla tipologia del percorso effettuato, alla conformazione dei luoghi alle condizioni climatiche in atto. Poiché la sentenza della Corte d'appello non ha minimamente considerato tutti questi elementi nel loro insieme è stato riconosciuto il risarcimento per l'incidente avvenuto in itinere.

Datore responsabile per i danni fisici del dipendente che lavora al rumore senza cuffie

(Giampaolo Piagnerelli, *Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online*, 12 aprile 2016)

Condanna per il datore che lasci lavorare il dipendente senza cuffie per attutire il rumore e che a seguito di ciò contragga ipoacusia e altre patologie legate, per l'appunto, alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza. Ad affermarlo la Cassazione con la sentenza n. 7125/2016. La Corte ha chiarito, infatti, che nonostante le più recenti decisioni abbiano riconosciuto anche una responsabilità del prestatore in caso di infortuni sul lavoro, non sia possibile non riconoscere una responsabilità per l'imprenditore che faccia lavorare un proprio dipendente nella sala macchine di una motonave con protezioni inadeguate a tutela della salute.

32

I fatti - La vicenda era iniziata con una denuncia del lavoratore che, in qualità di capomotorista, aveva esposto di aver contratto a causa delle mansioni espletate (all'interno della sala macchine e pertanto, costretto a respirare gas di scarico ed esposto a rumori di rilevante entità) una grave ipoacusia bilaterale e broncopatia cronica. Invocava, pertanto, la responsabilità datoriale ex articolo 2087 del cc per non avere la società ottemperato ai propri obblighi volti alla salvaguardia e tutela della salute dei lavoratori, con condanna della stessa a risarcirgli il danno biologico patito in conseguenza delle contratte infermità.

Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la richiesta del lavoratore nella convinzione che non era stata provata da parte del dipendente l'esistenza di un rapporto di causalità tra la mancata adozione di determinate misure di sicurezze in relazione al lavoro svolto e il danno all'integrità psico-fisica di cui il lavoratore aveva lamentato la lesione. A tal proposito il giudice di prime cure aveva sottolineato come al prestatore fossero state consegnate delle cuffie antirumore e che nel 1992 era stato imbarcato su una nave dotata di "control room" ossia di una zona comandi insonorizzata. Come se non bastasse era emerso che i locali delle macchine risultavano adeguatamente ventilate e prive di fumi di scarico.

La Corte d'appello di Messina, invece, disposte apposite ctu, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'imprenditore a corrispondere al lavoratore per i titoli azionata una somma di poco superiore a 150mila euro. In particolare la Corte riteneva fondato l'appello del dipendente limitatamente alla sussistenza del nesso eziologico tra la denunciata ipoacusia e l'attività lavorativa espletata e provato l'inadempimento datoriale relativo al cosiddetto obbligo di sicurezza, rilevando che non tutte le motonavi su cui era stato imbarcato il capomotorista erano munite di misure protettive e che non era poi sufficiente l'adozione di dispositivi protettivi senza la vigilanza che le prime venissero osservate e che i secondi venissero effettivamente utilizzati dai lavoratori.

Il verdetto della Cassazione - I Supremi giudici si sono trovati in piena sintonia con la sentenza d'appello ricordando come le norme sulla sicurezza impongano comunque all'imprenditore di adottare tutte le misure che secondo l'esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l'integrità psico-fisica del lavoratore restandone quindi esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi e imprevedibili del lavoratore, idonei a elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l'eventuale danno realizzatosi.

Rassegna normativa

(G.U. 4 maggio 2016, n. 103)

 Ambiente

33

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 1 aprile 2016

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 330).

(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 4 aprile 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. Proroga della contabilità speciale n. 5459. (Ordinanza n. 332).

(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 4 aprile 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013. Proroga contabilità speciale n. 5760. (Ordinanza n. 331).

(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.

(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 4 aprile 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie. (Ordinanza n. 333).

(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Provincia di Messina.

(G.U. 14 aprile 2016, n. 87)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 aprile 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 334).

(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 aprile 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. Proroga contabilità speciale n. 5465. (Ordinanza n. 335).

(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 aprile 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 336).

(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2016

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

(G.U. 18 aprile 2016, n. 90, s.o., n. 9)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 dicembre 2015, n. 229

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436.

(G.U. 19 aprile 2016, n. 91)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2016

Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.

(G.U. 19 aprile 2016, n. 91)

DECRETO 29 luglio 2015, n. 230

Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.

(G.U. 20 aprile 2016, n. 92)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 marzo 2016

Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi.

(G.U. 20 aprile 2016, n. 92)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2016

Istituzione del Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

(G.U. 26 aprile 2016, n. 96)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 14 aprile 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della Provincia di La Spezia e dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della Regione Liguria. Proroga della contabilità speciale n. 5662. (Ordinanza n. 337).

(G.U. 26 aprile 2016, n. 96)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2015

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

(G.U. 27 aprile 2016, n. 97)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 aprile 2016

Designazione di 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria.

(G.U. 27 aprile 2016, n. 97)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 aprile 2016

Designazione di 29 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.

(G.U. 28 aprile 2016, n. 98)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 aprile 2016

Designazione di 2 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.

(G.U. 28 aprile 2016, n. 98)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2016

Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

(G.U. 2 maggio 2016, n. 101)



Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.

(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.

(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 aprile 2016

Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato.
(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, COMUNICATO

Avviso di modifica e proroga del termine di scadenza del bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese.
(G.U. 15 aprile 2016, n. 88)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2016

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016.
(G.U. 22 aprile 2016, n. 94, s.o. n. 12)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Divieto d'uso di un tipo di idropulitrice
(G.U. 28 aprile 2016, n. 98)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Divieto d'uso di una macchina per la spiumatura di volatili
(G.U. 28 aprile 2016, n. 98)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Divieto d'uso di due macchine taglia-spacca legna da ardere
(G.U. 28 aprile 2016, n. 98)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un manufatto esplosivo
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

39

■ NORME ANTINCENDIO, DOPPIA RESPONSABILITÀ

D. *Il quesito riguarda il contratto di locazione di un capannone. Se il conduttore non chiede il Cpi (certificato prevenzione incendi) previsto dalla legge per la propria specifica attività, si pone a rischio anche il locatore, nel caso in cui l'assicurazione non dovesse pagare un eventuale danno da incendio? Come può il locatore imporre al conduttore che si doti di questa certificazione?*

R. La risposta al primo quesito è affermativa, nel senso che il proprietario/locatore può essere esposto al rischio di responsabilità. Per tutelarsi, il locatore può, dunque, inserire nel contratto di locazione una clausola risolutiva espressa, a norma dell'articolo 1456 del Codice civile, che preveda l'immediata risoluzione del contratto in caso di mancato adeguamento del conduttore alle normative antincendio (e di mancato conseguimento del Cpi).

In ogni caso, vale la pena di evidenziare che il mancato adeguamento dell'inquilino alle norme antincendio costituisce "grave inadempimento", a norma degli articoli 1453 e 1455 del Codice civile, con conseguente diritto del locatore di chiedere la risoluzione del contratto. Tanto più che – a tenore dell'articolo 1587, numero 1, del Codice civile – il conduttore è tenuto a «prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze».

Sul tema specifico la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «il conduttore il quale ometta di adottare le misure prescritte dalla legge, al fine di garantire la sicurezza dell'attività svolta nell'immobile... si rende inadempiente al contratto di locazione, in quanto espone il locatore al maggior rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti da terzi» (Cassazione 13 giugno 2013, n. 14850).

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 11 aprile 2016)

■ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT

D. *Per le operazioni di rimozione manti di copertura in cemento amianto: In quali casi risulta obbligatorio avere in cantiere la camera di decontaminazione?*

R. La normativa nazionale non prevede per questo tipo di attività l'installazione di unità di

decontaminazione del personale strutturata con i quattro moduli. A corredo dell'affermazione il disciplinare di riferimento, D.M. 6 settembre 1994, cita: La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre. Non si esclude però la predisposizione di un'area dedicata alla decontaminazione delle attrezzature, degli indumenti e DPI indossati dai lavoratori. Premesso tutto, nell'ambito delle verifiche istruttorie del Piano di Lavoro inviato all'ASL prima dell'inizio dei lavori, è nei poteri dell'ente di controllo prescrivere delle misure di sicurezza più restrittive che possano prevedere anche l'installazione obbligatoria delle unità di decontaminazione. Spesso questo avviene in luoghi definiti sensibili come ad esempio scuole, ospedali ecc.

(Cristiano Sentinelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 6 aprile 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da maggio a luglio 2016

QUANDO	DOVE	COSA
20 giugno	San Benedetto del Tronto <i>Palariviera</i>	Convegno 'Il codice di prevenzione incendi'
27 giugno	Torino <i>Sede da confermare</i>	Seminario Manutenzioni Antincendio
28 giugno	Torino <i>Centro Congressi del Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli"</i>	Sicurtech Village



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.